

**Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein
sul riconoscimento reciproco degli attestati di maturità professionale**

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo del Principato del Liechtenstein

di seguito denominati «Parti contraenti»,
nello spirito dei rapporti amichevoli tra i due Stati,
coscienti delle strette relazioni e delle affinità tra i due Stati nel settore della formazione,
considerando l'importante partenariato nel settore dell'educazione, della ricerca e
dell'innovazione (ERI),
volendo agevolare alle persone in possesso di un attestato di maturità professionale svizzero
o del Liechtenstein l'esercizio della professione e consentire loro l'accesso alle scuole
universitarie nella Confederazione Svizzera e nel Principato del Liechtenstein,
considerando che l'attestato di maturità professionale del Principato del Liechtenstein si basa
sulla struttura e sui contenuti dell'attestato di maturità professionale svizzero,

per il riconoscimento reciproco degli attestati di maturità professionale,
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo disciplina il riconoscimento reciproco dei seguenti titoli:

- a) attestato federale di maturità professionale: l'attestato federale di maturità professionale è il titolo federale conseguito con il superamento dell'esame di maturità professionale secondo la legislazione pertinente in materia di formazione professionale e maturità professionale;
- b) attestato di maturità professionale del Liechtenstein: l'attestato di maturità professionale del Liechtenstein è il titolo del Liechtenstein conseguito con il superamento dell'esame di maturità professionale secondo la legislazione pertinente in materia di scuola media professionale.

Art. 2

L'attestato di maturità professionale del Liechtenstein è equiparato all'attestato federale di maturità professionale in Svizzera in presenza di un certificato che attesta la conoscenza di una seconda lingua nazionale della Svizzera (conformemente alla raccomandazione della

Conferenza svizzera degli Uffici della formazione professionale sui diplomi di lingue straniere in virtù dell'art. 22 cpv. 2 dell'ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale).

L'equiparazione si applica soltanto se l'attestato di maturità professionale è accompagnato da un certificato rilasciato dall'Ufficio scolastico del Principato del Liechtenstein (US) che attesta l'acquisizione delle competenze linguistiche.

Art. 3

L'attestato federale di maturità professionale è giuridicamente equiparato all'attestato di maturità professionale del Liechtenstein nel Principato del Liechtenstein.

Art. 4

Le Parti contraenti si informano reciprocamente in merito all'intenzione di apportare modifiche sostanziali ai loro programmi quadro d'insegnamento per la maturità professionale.

Art. 5

- 1) L'esecuzione e l'interpretazione del presente Accordo sono di competenza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) in Svizzera, e dell'US nel Principato del Liechtenstein.
- 2) Su richiesta di ciascuna Parte contraente può essere fissato un incontro fra le Parti contraenti. Tale incontro si svolge entro tre mesi dalla richiesta.

Art. 6

- 1) Il presente Accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte. L'Accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo tale notifica.
- 2) Le persone che hanno iniziato la formazione prima della data in cui l'Accordo cessa di essere in vigore possono continuare a farvi riferimento.
- (3) Il presente Accordo può essere modificato o completato soltanto previa conclusione di un'intesa tra le Parti.

Art. 7

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui le Parti contraenti si sono reciprocamente notificate l'adempimento delle rispettive condizioni

interne per l'entrata in vigore, al più presto il 1° gennaio 2027. È determinante il giorno di ricezione dell'ultima notifica.

Fatto a Berna, il **xxx**, in due originali in lingua tedesca.

Per il Consiglio federale svizzero

Per il Governo del
Principato del Liechtenstein